SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV n. 46-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore FRANCHI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MAURIZIO CALVI

per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (diffamazione col mezzo della televisione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia (MARTELLI)

il 4 novembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1993

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il 9 ottobre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Calvi, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (diffamazione col mezzo della televisione).

In data 4 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 novembre 1992 e deferita alla Giunta il 16 novembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 gennaio 1993.

Il procedimento trae origine da una querela presentata dall'allora sindaco di Latina Delio Redi nei riguardi del senatore Calvi, il quale – nel corso di una intervista televisiva resa il 17 novembre 1989 all'emittente «Tele Lazio» – avrebbe rilasciato dichiarazioni ritenute offensive della reputazione del querelante.

Della stessa fattispecie era stato investito il Senato nella precedente legislatura: l'Assemblea, nella seduta del 23 maggio 1990, non approvando la proposta della Giunta, ha concesso l'autorizzazione a procedere.

Pertanto, nella seduta del 19 gennaio 1993, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, non solo e non tanto per l'esigenza di rispettare la ricordata pronuncia adottata dall'Assemblea nella precedente legislatura, ma anche e soprattutto in considerazione del preciso indirizzo stabilito in questa legislatura dall'Assemblea del Senato, nel senso di concedere l'autorizzazione nei casi di diffamazione col mezzo della stampa (v. le sedute del 30 luglio 1992 e del 14 gennaio 1993).

In proposito, si ricorderà il particolare preminente valore attribuito all'esigenza di garantire i mezzi di tutela del diritto all'onorabilità: non a caso alcune carte fondamentali (cfr. l'articolo 46 della Grundgesetz tedesca e l'articolo 61 della Costituzione greca del 1975) addirittura a tal fine prevedono limiti alla cosiddetta «insindacabilità» per le opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni; mentre la stessa migliore dottrina giuspubblicista (in particolare, Hans Kelsen) ha sempre ritenuto preminente tale esigenza rispetto agli stessi istituti delle immunita parlamentari.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

FRANCHI, relatore